



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORTONA

in persona di:

DOTT. FABRIZIO VICARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. /2019 R. G.

promossa da:

residente in

elettivamente domiciliato in Alessandria, via Cremona n. 6, presso Alessandria Globo Consumatori

Onlus che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso in riassunzione;

PARTE RICORRENTE

contro:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA, in persona del presidente della provincia pro tempore, rappresentata e difesa ex d.lgs. 150/11 dall'avv. Serena Castagnello, con studio in Alessandria, Piazza della Libertà n. 17 dove la resistente risulta legalmente domiciliata;

PARTE RESISTENTE

Oggetto: ricorso ex art. 22 e ss. l. 689/81

CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE:

“Si chiede l’annullamento dei verbali n. e relativi all’infrazione rilevata a mezzo di apparecchio TRAFFIPHOT III SR-Photor & V PROJECT AUTOMATION matr. ALE-C2252-12-CV in quanto non è indicata sui medesimi né la taratura, né l’effettuazione della verifica di funzionalità dell’impianto, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 282 del 13/7/2017. Nella

denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge”.

CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE:

“Piaccia al G.d.P. Ill.mo, disatteso il contrario, respingere il ricorso proposto, avverso il verbale opposto in quanto inammissibile, e comunque infondato in fatto ed in diritto. Con riserva di ogni più ampia produzione, deduzione ed argomentazione difensiva in proseguo di giudizio. Si richiede che il giudice voglia liquidare gli onorari di lite in favore del presente difensore, come da separata nota spese si allegata”.

* * *

Con ricorso in riassunzione datato 7/3/2019, depositato tempestivamente in cancelleria, il ricorrente proponeva opposizione avverso i verbali di contestazione A del 12/7/2018 e A del 8/8/2018, redatti dalla Polizia Provinciale di Alessandria, chiedendone l'annullamento o di dichiararne la nullità.

La convenuta si costituiva in giudizio ed allegava alla comparsa gli atti ed i documenti del procedimento sanzionatorio.

Il giudicante provvedeva alla decisione della controversia mediante la pubblica lettura del dispositivo ed il deposito contestuale della sentenza.

MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Il ricorrente eccepiva:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Come correttamente dedotto dal ricorrente, non risulta indicato a verbale il certificato di taratura per verificare la corretta funzionalità dell'impianto. Tale certificato non è stato nemmeno prodotto successivamente in corso di causa.

Sulla scorta della Sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 22889 del 26/9/2018 ha sancito il principio che laddove la P.A. non provi la taratura periodica dell'apparecchiatura autovelox il verbale di contestazione deve essere annullato.

La oggettiva incertezza degli orientamenti giurisprudenziali susseguitisi nel tempo, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso e annulla i verbali di contestazione impugnati;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio;

Tortona, 7/2/2020.

Il Giudice di Pace
Dott. Fabrizio Vicari